



TRIBUNALE DI BELLUNO

n. 180/2023 R.G.

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta il 8.3.24;

rilevato che deve essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti dei litisconsorti necessari;

assegna a parte ricorrente il termine sino al 15.5.24 per la notifica ai litisconsorti necessari mediante pubblicazione del ricorso e degli atti successivi sul sito web del Ministero resistente;

fissa l'udienza di trattazione scritta del 28.6.24;

ritenuto necessario prevedere che lo scambio delle rispettive deduzioni da formulare a verbale avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti – in applicazione del principio di leale collaborazione – con successivo deposito in telematico di un'unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, al fine di evitare un aggravio di attività della Cancelleria (come invece accadrebbe nel caso in cui ciascun difensore dovesse depositare in telematico una propria nota ed ulteriore replica); rilevato che il deposito della nota terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza (mentre il mancato deposito nel termine assegnato equivarrà alla mancata comparizione, agli effetti dell'art. 309 c.p.c.); DISPONE lo scambio preventivo tra i difensori delle deduzioni da formulare a verbale, ed il successivo deposito in telematico delle stesse sino alla data della udienza, in unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, che verrà recepita nel verbale redatto fuori udienza, con conseguente adozione del provvedimento del giudice.

Belluno, 19/03/2024

Il Giudice

Dott.ssa Anna Travià

